



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 802 del 17/04/2025

OGGETTO: S.P. 8 DI MIRANDOLA. PUBBLINEON S.A.S. DI TOMIROTTI MAURIZIO (IN PRECEDENZA: PUBBLINEON S.N.C. DI TOMIROTTI MAURIZIO E SANDRO). PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DI N. 1 (UN) CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE, NON LUMINOSO, SU PALO, PERPENDICOLARE AL SENSO DI MARCIA, ALLA PROGR. KM. 12,905 LATO DESTRO, IN COMUNE DI SAN POSSIDONIO.

Il Funzionario delegato PARENTI GIULIA

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 23 disciplina le modalità di installazione della pubblicità a margine delle strade e sui veicoli, la competenza per le autorizzazioni e le formalità per il rilascio delle stesse;

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli dal 47 al 59 disciplina i mezzi pubblicitari, le loro caratteristiche in genere e gli obblighi del concessionario;

Il Regolamento provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 01.04.2021, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 29.04.2022, disciplina agli articoli da 36 a 56 l'installazione dei mezzi pubblicitari, le loro caratteristiche in genere e gli obblighi del concessionario;

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 18.03.2009, prevede divieti di installazione di impianti pubblicitari all'interno delle zone sottoposte a tutela di carattere ambientale;

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, disciplina rispettivamente i beni ambientali e il divieto di collocare i cartelli pubblicitari nelle zone sottoposte al vincolo paesistico;

E' pervenuta a questo Servizio il **20/02/2025** ed assunta a **prot. 5887/11-15-06/4368/2012 il 20/02/2025** la domanda con cui **PUBBLINEON S.A.S. DI TOMIROTTI MAURIZIO E C.** (già **PUBBLINEON S.N.C. DI TOMIROTTI MAURIZIO E SANDRO**) Codice Fiscale e Partita IVA 01634210205, con sede legale in Via MONDADORI n. 6 - 46025 POGGIO RUSCO (MN) - ha chiesto l'autorizzazione per il mantenimento (rinnovo) di n. 1 (un) cartello pubblicitario bifacciale, non luminoso, su palo, perpendicolare al senso di marcia, in margine alla S.P. 8 di Mirandola, Prog. Km: 12+905, Lato Destro, in Comune di SAN POSSIDONIO (MO);

Visto l'esito negativo del referto redatto dal tecnico competente in data 03/03/2025 sulla base del sopralluogo effettuato;

Lo Scrivente Servizio, con nota prot. N. 7800/11-15-06/4368/2012 del 06/03/2025 ha comunicato al richiedente, ai sensi dell'art. 10-*bis* L. 241/90, il seguente motivo ostativo che non permette di accogliere l'istanza pervenuta in data 20/02/2025 assunta a protocollo n. 5887/11-15-06/4368/2012 del 20/02/2025:

1. “La posizione richiesta non è regolamentare in quanto, in contrasto con:

1.a. l'art. 51 - comma 2 - lettera b) - del D.P.R. 495/1992 trovandosi a meno di 100 (Cento) metri prima di altri cartelli e mezzi pubblicitari (ditta: COPRES / messaggio pubblicitario: PUNTO LATTE): distanza mt. sessantacinque misurata con telemetro laser - strada di tipo “F”)

1.b. l'art. 51 - comma 2 - lettera e) - del D.P.R. 495/1992 trovandosi a meno di Centocinquanta metri prima di segnale di indicazione (segnale: PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA INTEGRATA CON SEGNALE DI CONFERMA SU STRADE EXTRAURBANE – Fig. II Art. 129): distanza metri novantacinque misurata con telemetro laser - strada di tipo “F”)

Si fa presente che sul tratto della S.P. 8 DI MIRANDOLA ove risulta installato il cartello è stato ripristinato il limite di velocità di 70 km/h; conseguentemente, le distanze da rispettare sono quelle previste dall'art. 51 - comma 2 - del del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”

invitando a presentare osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, eventualmente corredate da documenti e dalla proposta di posizione alternativa, il tutto finalizzato alla rivalutazione degli elementi e delle informazioni inizialmente prodotte;

Con lettera del 14/03/2025 pervenuta a mezzo PEC in data 14/03/2025 assunta a prot. n. 9166/11-15-06/4368/2012 del 17/03/2025 **PUBBLINEON S.A.S. DI TOMIOTTI MAURIZIO E C.** ha chiesto la proroga di 30 (trenta) giorni del termine per la presentazione delle osservazioni;

Con comunicazione prot. n. 10064/11-15-06/4368/2012 del 24/03/2025 la scrivente Amministrazione ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di proroga assegnando quale nuovo termine per l'invio delle osservazioni la data del 15/04/2025;

Alla data odierna da **PUBBLINEON S.A.S. DI TOMIOTTI MAURIZIO E C.** non risultano pervenuti riscontri al prot. N. 7800/11-15-06/4368/2012 del 06/03/2025;

Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Giulia Parenti, Funzionario Amministrativo E.Q. dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Area Tecnica - Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti;

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

Reso noto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Provincia di Modena - Sezione “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” - come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

Per quanto precede

DETERMINA

- **DI RIGETTARE** l'istanza pervenuta a questo Servizio il **20/02/2025** assunta a **prot. 5887/11-15-06/4368/2012 il 20/02/2025**, presentata da **PUBBLINEON S.A.S. DI TOMIOTTI MAURIZIO E C.** (già **PUBBLINEON S.N.C. DI TOMIOTTI MAURIZIO E SANDRO**) come meglio specificato in premessa, per l'autorizzazione al mantenimento (rinnovo) di n. 1 (un) cartello pubblicitario bifacciale, non luminoso, su palo, perpendicolare al senso di marcia, a distanza di mt. 3 (tre) dal limite della carreggiata, avente dimensioni di cm. 150x200, in margine alla S.P. 8 DI MIRANDOLA, Prog. Km: 12+905, Lato Destro, in territorio extraurbano del Comune di San Possidonio (MO) per il seguente motivo ostativo comunicato con la nota prot. N. 7800/11-15-06/4368/2012 del 06/03/2025:

2. **“La posizione richiesta non è regolamentare in quanto, in contrasto con:**

2.a. l’art. 51 - comma 2 - lettera b) - del D.P.R. 495/1992 trovandosi a meno di 100 (Cento) metri prima di altri cartelli e mezzi pubblicitari (ditta: COPRES / messaggio pubblicitario: PUNTO LATTE): distanza mt. sessantacinque misurata con telemetro laser - strada di tipo “F”)

2.b. l’art. 51 - comma 2 - lettera e) - del D.P.R. 495/1992 trovandosi a meno di Centocinquanta metri prima di segnale di indicazione (segnale: PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA INTEGRATA CON SEGNALE DI CONFERMA SU STRADE EXTRAURBANE – Fig. II Art. 129): distanza metri novantacinque misurata con telemetro laser - strada di tipo “F”)

Si fa presente che sul tratto della S.P. 8 DI MIRANDOLA ove risulta installato il cartello è stato ripristinato il limite di velocità di 70 km/h; conseguentemente, le distanze da rispettare sono quelle previste dall’art. 51 - comma 2 - del del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”

- **Il mezzo pubblicitario deve essere IMMEDIATAMENTE RIMOSSO**, dando comunicazione dell’avvenuta rimozione a mezzo PEC all’indirizzo provinciadimodena.cert@provincia.modena.it e allegando la documentazione fotografica, pena l’avvio delle procedure sanzionatorie previste per legge.
- **Il presente atto non esaurisce l’attività sanzionatoria delle Autorità competenti, prevista dall’art. 23 del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dall’art. 56 del D.P.R. 495/92 (Regolamento Codice della Strada).**

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell’Emilia-Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

Il Funzionario delegato
PARENTI GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____